



Associazione Docenti - ART.33

Via Aniene 14, 00198 ROMA c.f.97631810583

presidente@docentiarticolo33.it

segreteria@docentiarticolo33.it

www.docentiarticolo33.it

REGOLAMENTO del COLLEGIO dei PROBIVIRI dell'ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33

Art. 1 – Competenze

1.1 Le competenze del Collegio dei Probiviri sono determinate dallo Statuto dell'Associazione Docenti Art. 33.

1.2 Restano ferme le competenze dell'Autorità Giudiziaria ordinaria relative all'accertamento di responsabilità civile o penale e al risarcimento del danno.

Art. 2 – Norme di condotta e conflitto d'interessi

2.1 I componenti del Collegio dei Probiviri sono tenuti alla massima riservatezza relativamente a fatti, atti, documenti e notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.2 Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle discussioni e alle deliberazioni qualora sussista un conflitto d'interessi, diretto o indiretto, o un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con una delle parti coinvolte nel procedimento.

Art. 3 – Funzionamento e composizione del Collegio

3.1 Il Collegio dei Probiviri ha sede legale a Roma, Via Aniene 14.

3.2 Il Collegio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di un Probiviro, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Qualora a seguito della richiesta la convocazione non intervenga entro i successivi 15 (quindi) giorni, il Probiviro richiedente può esercitare il potere sostitutivo di convocazione.

3.3 Le riunioni possono svolgersi validamente mediante modalità telematiche o di videoconferenza, previo consenso formale espresso dalla maggioranza dei componenti.

3.4 Il Collegio dei Probiviri è organo collegiale perfetto ed è composto da 3 (tre) membri effettivi. È regolarmente costituito anche in caso di assenza di uno dei componenti, purché per giustificato motivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti effettivi. In presenza di una giustificata assenza, la deliberazione deve essere assunta all'unanimità dei presenti.

3.5 In caso di urgenza e con il consenso dei presenti, il Collegio può deliberare su argomenti non posti all'ordine del giorno, salvo che anche un solo componente ne chieda il rinvio per necessità di approfondimento istruttorio.

3.6 Delle sedute del Collegio viene redatto apposito verbale a cura di uno dei componenti designato dal Presidente. I verbali sono conservati presso la sede del Collegio dei Probiviri.

3.7 Le riunioni si tengono nel luogo, nella data e nell'ora indicati nell'atto di convocazione.

3.8 In caso di dimissioni, decadenza, cessazione definitiva o temporanea impossibilità ad adempiere all'incarico da parte di uno o più componenti effettivi, il Coordinatore del Collegio provvede alla tempestiva surrogazione mediante subentro dei supplenti secondo l'ordine di nomina (primo supplente, secondo supplente).

3.9 La sostituzione, sia essa temporanea o definitiva, garantisce la continuità dell'organo e non comporta l'interruzione o la sospensione dei procedimenti pendenti.

Art. 4 – Tipologie di procedimento e modalità d'accesso

4.1 Il Collegio dei Probiviri esercita le proprie funzioni nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- Procedimento disciplinare nei confronti di associati e rappresentanti;
- Conciliazione delle controversie interne;
- Interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti associativi;
- Parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto;
- Accertamento dei requisiti di ammissibilità e delle cause di incompatibilità degli associati su istanza del Comitato Direttivo Nazionale;
- Parere consultivo/propositivo in ordine allo scioglimento di un organo associativo per motivi disciplinari o gravi irregolarità amministrative;
- Parere consultivo in merito alla sussistenza di cause di impossibilità o grave difficoltà di funzionamento degli organi associativi.

4.2 Gli organi associativi e i singoli associati possono promuovere le istanze di avvio dei procedimenti inviando comunicazione ufficiale a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: presidente.art33@pec.docentiarticolo33.it.

Art. 5 – Parere sul rigetto delle domande di ammissione soci

5.1 Nei casi previsti dallo Statuto, il Collegio dei Probiviri esprime parere motivato sul rigetto dell'iscrizione di nuovi soci, tenendo in debito conto le deduzioni e le controdeduzioni presentate dagli interessati.

5.2 Il parere viene reso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta trasmessa dal Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 6 – Procedimento disciplinare: fase istruttoria

6.1 Il Collegio dei Probiviri decide in unica ed ultima istanza sui procedimenti disciplinari a carico dei rappresentanti e degli associati dell'Associazione Docenti Art. 33.

6.2 Ricevuta la segnalazione o la contestazione, il Collegio avvia la fase istruttoria ed esamina il caso entro 60 (sessanta) giorni.

6.3 Qualora la contestazione risulti manifestamente infondata, il Collegio dispone la contestuale archiviazione del procedimento, dandone formale comunicazione alle parti interessate.

6.4 Qualora vi siano presupposti di fondatezza, il Collegio procede alla contestazione degli addebiti con atto contenente l'esposizione analitica dei fatti e l'indicazione sommaria delle norme in ipotesi violate, con l'invito al deferito a comparire a data prestabilita dinanzi al Collegio per essere ascoltato.

6.5 Tra la data di notifica della contestazione e l'udienza deve intercorrere un termine libero non inferiore a 30 (trenta) giorni. Il deferito ha facoltà di depositare memorie difensive, documenti e istanze istruttorie entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima dell'udienza, inviandoli via PEC agli indirizzi indicati nell'atto di addebito.

6.6 Il Collegio può disporre anche d'ufficio l'assunzione di prove, l'audizione di testimoni o la nomina di consulenti, garantendo sempre il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 7 – Procedimento disciplinare: decisione e sanzioni

7.1 Esaurita la fase istruttoria e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio della contestazione, il Collegio emette decisione motivata.

7.2 Qualora sia accertata la responsabilità dell'incolpato, il Collegio irroga una delle seguenti sanzioni proporzionata alla gravità dei fatti:

- Richiamo scritto / Censura;
- Sospensione dalla qualifica di associato per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;
- Proposta di radiazione dall'Associazione, da trasmettere al Comitato Direttivo Nazionale. La proposta di radiazione può essere affiancata dal provvedimento cautelare di sospensione immediata.

7.3 L'esito del procedimento viene annotato nel fascicolo personale dell'associato e costituisce precedente valutabile nei 5 (cinque) anni successivi.

7.4 Le decisioni finali vengono notificate al Presidente dell'Associazione a mezzo PEC.

Art. 8 – Conciliazione delle controversie interne

8.1 Le controversie insorte tra organi associativi, tra singoli associati o tra associati e organi possono essere deferite al Collegio per un tentativo formale di conciliazione.

8.2 L'istanza deve contenere l'esposizione particolareggiata dei fatti oggetto della controversia e deve essere notificata sia al Collegio sia alle controparti coinvolte.

8.3 Il Collegio, esperita l'istruttoria e assicurato il contraddittorio, si pronuncia applicando lo Statuto e i Regolamenti associativi entro 60 (sessanta) giorni dall'avvio del procedimento. In assenza di specifiche disposizioni regolamentari, il Collegio decide secondo equità.

Art. 9 – Interpretazione dello Statuto e controllo di legittimità

9.1 Il Collegio dei Probiviri esprime, d'ufficio o su istanza di parte, parere vincolante sulla legittimità statutaria dei regolamenti e delle direttive attuative. Il parere può essere reso in via preventiva o successiva.

9.2 Ove riscontri difformità, illegittimità o contraddittorietà rispetto alle norme dello Statuto, il Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente e al Comitato Direttivo Nazionale, i quali sono tenuti a modificare le proposte o ad annullare/sostituire con urgenza le disposizioni già emanate.

9.3 In presenza di dubbi o divergenze interpretative riguardanti il testo dello Statuto o dei regolamenti, gli organi o gli associati possono richiedere al Collegio parere interpretativo ufficiale.

9.4 Il Collegio, garantito il contraddittorio tra le parti, rende il proprio parere motivato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza. L'interpretazione è formulata in aderenza ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alla normativa vigente.

9.5 Nelle more della pronuncia del Collegio, è fatto divieto alle parti di dare esecuzione a provvedimenti od atti connessi all'oggetto dell'interpretazione richiesta.

Art. 10 – Requisiti degli associati e cause di incompatibilità

10.1 Il Collegio accerta, d'ufficio o su segnalazione di associati o di organi dell'Associazione, il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo agli associati e alle cariche associative.

10.2 L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta.

10.3 L'avvio del procedimento viene notificato agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R.

10.4 Il Collegio, garantito il diritto di difesa e il contraddittorio, si pronuncia con decisione motivata entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del procedimento. La medesima procedura e i medesimi termini si applicano per le verifiche inerenti ai titolari di cariche o incarichi associativi.

Art. 11 – Scioglimento di un organo associativo

11.1 Il Collegio dei Probiviri può promuovere il procedimento volto a proporre al Comitato Direttivo Nazionale lo scioglimento di un organo associativo nei seguenti casi:

- Per motivi disciplinari, qualora nel corso di un'istruttoria emergano elementi gravi e concordanti tali da attribuire la responsabilità delle violazioni alla maggioranza o alla totalità dei componenti dell'organo, compromettendone la funzionalità;
- Per gravi irregolarità amministrative e contabili, previo parere motivato e documentato rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (o Collegio Sindacale).

11.2 Il procedimento può altresì essere avviato su istanza degli associati o degli organi dell'Associazione per la pronuncia di un parere vincolante inerente all'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento dell'organo.

11.3 Il Collegio notifica l'avvio del procedimento a tutti i componenti dell'organo interessato, al Presidente Nazionale e agli altri organi associativi tramite PEC o raccomandata A/R.

11.4 Il Collegio emette decisione motivata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica.

11.5 Ricevuta la proposta motivata di scioglimento, il Presidente Nazionale convoca il Comitato Direttivo Nazionale per deliberare in merito, fissando la seduta in una data compresa tra il sessantesimo e il settantacinquesimo giorno dalla ricezione della notifica.

Art. 12 – Natura giuridica ed entrata in vigore

12.1 Le norme del presente Regolamento non possono sostituire, derogare o modificare le disposizioni dello Statuto dell'Associazione Docenti Art. 33.

12.2 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della ratifica e approvazione formale da parte del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 13 – Controversie relative ai Comitati Provinciali

13.1 Le controversie inerenti all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti attuativi che coinvolgono i Comitati Provinciali dell'Associazione rientrano nella competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il presente regolamento è stato ratificato e approvato dal Comitato Direttivo Nazionale nella seduta del 24 settembre 2026.



Firmato digitalmente da
MOLINAROLI MARCO
C=IT